

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581 dm.ancona@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/ancona

ORDINANZA N. 105/2019

- PULIZIA DEI FONDALI SPIAGGIA URBANI -

Località: Spiaggia degli Urbani (Sirolo)

Data: 15 Settembre 2019

Organizzatore: A.S.D. Mare Nostro Sirolo Recapito telefonico: 333.8226662

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona:

VISTA l'istanza assunta in data 20.08.2019, presentata dal Sig. Mauro GRATI,

presidente dell' A.S.D. Mare Nostro Sirolo, con la quale richiede di poter

effettuare una manifestazione finalizzata al ripristino ecologico dei fondali

antistanti la spiaggia "Urbani" di Sirolo prevista per il giorno 15 Settembre 2019;

VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 21/2019 in data 16.04.2019 e successive

modifiche:

VISTA la propria Autorizzazione n. 152/C/2019 in data 11.09.2019;

VISTO il "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (Colreg '72),

reso esecutivo con Legge nº 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTO il Decreto Legislativo n. 171/2005;

VISTI gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo

Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Che, in deroga all'ordinanza di sicurezza balneare in premessa citata, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 del giorno 15 Settembre 2019, nello specchio acqueo antistante la spiaggia "Urbani" del Comune di Sirolo, si svolgerà una pulizia dei fondali organizzata dell' A.S.D. "MARE NOSTRO SIROLO".

La zona di mare, compresa entro la fascia dei 300 metri dalla costa, sarà interessata da immersioni subacquee finalizzate al ripristino ecologico del fondale.

Gli eventuali rifiuti trovati verranno sistemati su di un natante privo di motore e successivamente conferiti secondo le norme in vigore.

ORDINA

Articolo 1

Nel giorno e negli orari di cui al "Rende Noto", la zona di mare interessata dalla manifestazione in parola, in ragione e misura del sicuro svolgimento della stessa, è interdetta alla navigazione, all'ancoraggio ed alla sosta, nonché a qualunque altra attività comunque connessa con gli usi pubblici del mare e che non sia direttamente correlata all'evento.

Per le finalità e nei termini di cui sopra è fatto, quindi, obbligo:

- a chiunque, estraneo alla manifestazione in questione, di non intralciare l'esecuzione della stessa, di mantenersi a debita distanza di sicurezza dallo specchio acqueo interessato e di attenersi ad eventuali segnali provenienti dalle unità navali poste in assistenza;
- ai partecipanti all'evento di rispettare tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione della Capitaneria di porto in premessa citata;

Articolo 2

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo all'organizzatore, partecipanti alla manifestazione ed in servizio di assistenza;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;

Articolo 3

Tutte le unità in transito in prossimità della zona di mare interessata dallo svolgimento della manifestazione, e per l'intera durata della stessa, dovranno:

- prestare massima attenzione e cautela alle unità dei partecipanti all'evento, e ciò anche in considerazione della loro rispettiva tipologia;
- assicurare il continuo ascolto radio sul canale 16 VHF/FM;
- procedere a velocità ridotta e mantenersi ad una distanza di sicurezza tale da non interferire con il regolare svolgimento dell'evento, non mancando di valutare l'eventuale adozione di ogni misura aggiuntiva ritenuta necessaria e/o suggerita dalla buone perizia marinaresca, al fine di prevenire situazione di pericolo anche potenziale.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, che potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Autorità marittima sia per motivi di sicurezza che per motivi di interesse, saranno perseguiti:

- se alla condotta di unità da diporto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs n. 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
- per le violazioni concernenti le attività della pesca ai sensi del D.Lgs n.4 del 09.01.2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Negli altri casi si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli art 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave e diverso reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionalwww.guardiacostiera.gov.it/ancona.

Ancona, <u>11.09.2019</u>

F.to IL COMANDANTE CA. (CP) Enrico MORETTI